



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2017/12.214.5

Roma, data del protocollo

*Esclusivamente per  
messaggistica interna certificata*

OGGETTO: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal successivo 9 giugno.  
*Procedura di rimborso ordinario.*

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per le risorse Finanziarie e Strumentali

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI  
DI RAGIONERIA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

Nel fare seguito all'unita *circolare* di questa Direzione Centrale N.400/A/2017/12.214.5 prot. 18780, datata 9 giugno u.s. (*allegato* n. 1), con la quale è stata comunicata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno corrente, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 5 maggio 2017, che ha provveduto alla rideterminazione dell'importo del *contributo* per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, si forniscono le seguenti, ulteriori istruzioni relative alla gestione di eventuali *rimborsi* agli interessati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

In relazione alla **procedura di rimborso ordinario delle somme erroneamente o indebitamente versate quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno**, di cui al D.M. del 5 maggio 2017, nel richiamare le indicazioni rese dal Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno con l'unità *circolare*<sup>1</sup>, si rende noto che sul portale *Stranieri Web* è reso disponibile il *modello* (allegato n. 3), per la presentazione delle istanze di rimborso da parte dei cittadini stranieri interessati.

Il modello, da compilare in ogni sua parte, a cura dell'Ufficio Immigrazione e sottoscritto dallo straniero interessato, sarà infatti consegnato all'Ufficio Amministrativo Contabile di codeste Questure per la relativa trattazione.

La procedura sopra descritta riguarda le sole **istanze di rimborso delle somme versate successivamente all'adozione del nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal 9 giugno.**

Si precisa, infatti, che i rimborsi straordinari delle somme che sono state versate precedentemente all'annullamento del D.M. del 6 ottobre 2011 saranno disciplinate separatamente, non appena acquisite le disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, interessato al riguardo.

La presente *circolare* sostituisce integralmente le disposizioni diramate con l'unità nota diramata da questa Direzione Centrale N. 400/C/IIdiv/12.214.5 prot. 5666 del 5 luglio 2012 (allegato n. 4).

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione, da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi  
*Bontempi*

<sup>1</sup> Circolare, diramata dal Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse strumentali e Finanziarie, n. 9 prot. 10111 datata 9 marzo 2017, avente ad oggetto "Capitolo 2965. Rimborsi di somme indebitamente versate all'entrata del bilancio dello Stato", (allegato n. 2).

Cod. Amm.: m\_it

Prot: 0018780 del 09/06/2017 Uscita  
Fasc: Archivio.Massimario.00012.00214.000  
05



# Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2017/12.214.5

Roma, data del protocollo

*Esclusivamente per  
messaggistica interna certificata*

OGGETTO: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal successivo 9 giugno.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI  
DI RAGIONERIA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno corrente, è stato pubblicato l'unito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, in cui è previsto, all'articolo 1, che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:

- a) euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Il decreto in analisi ha mantenuto inalterate le disposizioni contenute nel decreto del 6 ottobre 2011, cui è stata, in particolare, apportata modifica all'articolo 3, comma 1, lettera



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

e)<sup>1</sup>, con l'estensione delle categorie dei soggetti esentati dall'obbligo del contributo, mediante l'inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il *duplicato* del permesso di soggiorno in corso di validità.

In virtù delle disposizioni contenute nel nuovo decreto, a decorrere dal 9 giugno 2017, le pratiche di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati o presso gli Uffici di codeste Questure, dovranno vedere corrisposto, per la successiva definizione, il versamento del prescritto contributo.

Al riguardo, si rende noto che sono stati assunti contatti con i rappresentanti del Centro Elettronico Nazionale di Napoli, affinché siano ripristinati, all'atto della vigenza del decreto, i controlli informatici operativi nel passato, nella fase di accettazione delle pratiche di soggiorno.

Le SSLL dovranno curare la medesima attività di verifica della corresponsione del contributo anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno corrente e siano in fase istruttoria oppure siano state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SSLL a voler curare l'urgentissima, massima diffusione delle presenti indicazioni, anche allo scopo di assicurare una capillare informazione dell'utenza interessata.

IL DIRETTORE CENTRALE

<sup>1</sup> Cfr. con articolo 3 del DM 6 ottobre del 2011, che prevede i casi di esclusione dal pagamento del contributo nei confronti di: a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2017

Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno. (17A03919)

(GU n.131 del 8-6-2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ivi, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis, come modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art. 7-vicies quater del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro dell'interno, del 6 ottobre 2011 concernente il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell'interno recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14;

Vista la lettera della Commissione europea - Direzione generale migrazione e affari interni - del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza della Corte di giustizia;

Vista la procedura di infrazione 2014/4253;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016 con la quale e' stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

art. 1, comma 1;

art. 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art. 1;

art. 3».

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016, ha, tra l'altro, stabilito che:

«f) nel caso di specie, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimita' del decreto ministeriale qui impugnato, nelle parti gia' annullate dal T.a.r.»;

«21.1. In ottemperanza della presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicitati, del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi, nell'esercizio della loro discrezionalità, in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE»;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dell'11 ottobre 2016, n. 11727;

Considerata la necessita' di adeguare la disciplina a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253;

Considerato che, conseguentemente, e' necessario riformare il citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011;

Ritenuto di dover rideterminare la misura del contributo previsto dall'art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto, tenuto conto dei costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri;

Decreta:

Art. 1



1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, e' sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:

- a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni».

#### Art. 2

1. All'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola «richiedenti», sono inserite le seguenti: «il duplicato,».

2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riparto delle somme soggette a riassegnazione»;
- b) i commi 1 e 2 sono soppressi;
- c) al comma 3:

1) l'espressione «La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1,» e' sostituita dalla seguente: «La quota del gettito di cui all'art. 14-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

2) le parole «40%» e «30%», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60%» e «20%»;

3) dopo la locuzione «di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza», sono aggiunte le parole «, finalizzata alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998,».

#### Art. 3

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dell'interno provvede allo svolgimento delle attivita' finanziate con i proventi di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.

#### Art. 4

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011.

2. Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2017

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze

Il Ministro dell'interno  
Minniti

Padcar-

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.  
760





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Circolare n. 5

Roma, data protocollo

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| ALLE | PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO               | <u>LORO SEDI</u> |
| ALL' | UFFICIO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA DI | <u>TRENTO</u>    |
| ALL' | UFFICIO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA DI | <u>BOLZANO</u>   |
| ALLA | PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA<br>VALLE D'AOSTA   | <u>AOSTA</u>     |

OGGETTO: Capitolo 2965. Rimborsi di somme indebitamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

A partire dal corrente esercizio finanziario con la legge 11 dicembre 2016 n. 32 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" è stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il capitolo 2965 deputato al rimborso di somme indebitamente versate all'Erario.

Al riguardo si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 68 delle Istruzioni sui Servizi di Tesoreria:

2. *al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.*

3. *La DPSI è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa.*

Sulla base delle suddette disposizioni, pertanto, a decorrere dal corrente anno codeste Prefetture - UTG dovranno provvedere direttamente al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate al Capo XIV - Ministero dell'Interno.

A tal fine occorrerà acquisire apposita istanza da parte degli interessati, nonché l'originale della quietanza del versamento.

Nel caso di istanza presentata da privati è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi dell'art. 3 della Tariffa (allegato A) annessa al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i., fatti salvi i casi di esenzione specificati dalle tabelle di cui all'allegato B al predetto D.P.R..

In particolare, in merito ai rimborsi riguardanti la restituzione di somme indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, l'istanza dei richiedenti dovrà essere accompagnata dal nulla osta della Questura competente ad effettuare l'istruttoria.

I fondi necessari dovranno essere richiesti al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie Direzione Centrale per le



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Risorse Finanziarie e Strumentali - Area III - Programmazione e bilancio economico-finanziario per gli Uffici Territoriali del Governo, inviando all'indirizzo [pec risorsefinanziarie.prota@pec.interno.it](mailto:risorsefinanziarie.prota@pec.interno.it) un'apposita richiesta specificando chiaramente l'esistenza del diritto al rimborso accertato dagli Uffici competenti ad esito dell'istruttoria effettuata.

Nella richiesta dovranno essere indicati il o i beneficiari, le motivazioni del rimborso e allegate le quietanze dei versamenti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Colaizzi)

Acc. 3

MINISTERO DELL'INTERNO



Codice istanza:

---

Codice assicurata:

---

**OGGETTO: Richiesta di rimborso dell'importo erroneamente versato a titolo di contributo, individuato dal D.M. del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno 2017.**

Gent.ma/o Signora/e

---

Dall'istruttoria della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è emerso che l'importo da Lei versato, per il pagamento del contributo in oggetto indicato, è eccedente rispetto a quello dovuto per il titolo di soggiorno effettivamente rilasciato dalla Questura.

A tal fine, potrà chiedere il rimborso della somma di € ....., trasmettendo l'istanza di rimborso in originale, completa dei dati di indirizzo del domicilio e di recapito telefonico, con apposta la marca da bollo di 16,00 euro, all'Ufficio Amministrativo Contabile della locale Questura.

All'istanza di rimborso dovrà essere allegata:  
la presente nota - originale dell'attestato di pagamento del bollettino di conto corrente postale - fotocopia del permesso di soggiorno o di un altro documento d'identità- codice fiscale -codice IBAN (Facoltativo)

Questura di ..... Il .....

Il Dirigente l'Ufficio Immigrazione

\_\_\_\_\_  
Firma dello straniero

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione  
AOO RMPAC1  
Prot. 0005666 del 05/07/2012  
uor: 400/C/IIdiv  
Fasc. 12.214.5



Att. 4

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2012

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

c, per conoscenza

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

R O M A

OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011, contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Procedura rimborso delle somme erroneamente versate.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, riguardante la tematica in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con nota diretta a questa Direzione Centrale, per la condivisione e divulgazione alle Questure, ha fornito indicazioni di carattere operativo sulla procedura da seguire per dare corso alle richieste di rimborso pervenute dai cittadini stranieri, in relazione alle somme erroneamente versate in eccedenza rispetto all'importo dovuto per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nello specifico, è stato fatto presente che la citata procedura trova fondamento nell'art. 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, in base al quale, ove le Amministrazioni competenti non abbiano nel proprio stato di previsione apposito capitolo di spesa, provvedono al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario le attuali Ragionerie Territoriali dello Stato, anziché le Amministrazioni che le hanno acquisite.

A tal fine, la suddetta norma prevede un'apposita procedura di rimborso attivata su istanza in bollo prodotta dall'interessato, corredata del prescritto nulla osta dell'Amministrazione e della quietanza del versamento effettuato in originale.

Ai sensi di tali disposizioni, nei casi di versamento eccedente l'importo dovuto il relazione al tipo ed alla durata del permesso di soggiorno rilasciato, gli Uffici



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Immigrazione avranno cura di munire lo straniero della lettera "di nulla osta al rimborso", il cui fac-simile è disponibile in rete, nei sistemi informatici stranieri web e portale poste. Al riguardo, si pone in rilievo che sono state apportate modifiche al testo originario della lettera di rimborso di cui alla circolare n.400/Segr/5/2012, del 27 gennaio 2012., in maniera da renderlo conforme alle citate disposizioni.

Sulla scorta di tali elementi, si pone in rilievo che, ai fini della attivazione della procedura di rimborso, gli Uffici Immigrazione dovranno rendere edotto lo straniero sull'osservanza dei seguenti adempimenti:

- istanza di rimborso in originale, in bollo, presentata presso l'Ufficio Amministrativo Contabile della locale Questura, secondo le modalità che tali Uffici riterranno di adottare, allegando:
  - lettera di "nulla osta al rimborso" rilasciata dall'Ufficio Immigrazione,
  - originale del bollettino di c.c.p..

L'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, sarà trasmessa a cura degli Uffici Amministrativi Contabili, sempre in originale, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato, richiedendo di provvedere ad effettuare il rimborso direttamente all'interessato.

Per quanto concerne, invece, il rimborso del costo del documento elettronico, pari ad euro 27.50, l'Amministrazione competente ad istruire la pratica per il successivo inoltrare alla Ragioneria Territoriale dello Stato è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, gli Uffici Immigrazione provvederanno ad informare gli interessati sulle modalità di presentazione della relativa istanza direttamente a quel Dicastero, secondo le modalità già in uso.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rodolfo Ronconi